

XVI legislatura

RIFORMA COSTITUZIONALE:

**Le leggi bicamerali 'paritarie'
nei progetti di revisione costituzionale del 2007
(cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a
referendum nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale
D'Alema')**


maggio 2012
n. 357



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla cultura

testo a fronte



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2114

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

RIFORMA COSTITUZIONALE:

**Le leggi bicamerali 'paritarie'
nei progetti di revisione costituzionale del 2007
(cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a
referendum nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale
D'Alema')**

maggio 2012
n. 357

a cura di: L. Borsi
ha collaborato: S. Bonanni

Premessa

Del dibattito sulle riforme istituzionali in corso presso il Senato della Repubblica, la rivisitazione del bicameralismo paritario è uno dei temi salienti.

Le proposte in corso di esame variamente prospettano una riforma del procedimento legislativo bicamerale.

Quale ausilio documentario rispetto a tale riflessione, si presenta qui un testo a fronte che enuclea le prospettazioni formulate dai progetti di revisione costituzionale approntati in sede parlamentare nelle scorse tre ultime legislature.

Sono così poste a raffronto:

- nella prima colonna, le modifiche delineate dalle proposte di legge costituzionale A.C. 553 e abb.-A della XV legislatura (cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007)¹;
- nella seconda colonna le modifiche proposte dal disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. 2544-D), indi sottoposto (ai sensi dell'articolo 138, comma 3 della Costituzione) a referendum, che si svolse il 25-26 giugno 2006 e non lo confermò, talché la revisione costituzionale prospettata non giunse a conclusione;
- nella terza colonna le modifiche proposte da testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XIII legislatura (qui brevemente indicata come 'Bicamerale D'Alema') (A. C. 3931-A - A.S. 2583-A).

Il raffronto è circoscritto all'individuazione delle leggi, per le quali quelle proposte prospettassero il mantenimento del bicameralismo paritario o perfetto attualmente vigente.

¹ Per ragioni di organicità del testo, si è riportato il disegno di legge quale approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, non già il testo risultante dall'approvazione in Assemblea di alcuni emendamenti, nel susseguente esame rimasto interrotto con l'anticipata cessazione della legislatura.

**LE LEGGI BICAMERALI 'PARITARIE' NEI PROGETTI DI REVISIONE
COSTITUZIONALE DEL 2007 (CD. 'BOZZA VIOLANTE'),
DEL 2005 (SOTTOPOSTO A REFERENDUM NEL 2006)
E DEL 1998 ('BICAMERALE D'ALEMA')**

Revisione costituzionale e leggi costituzionali; organi costituzionali e di rilievo costituzionale	Pag. 1	Ulteriori casi previsti dal testo 'bicamerale D'Alema'.....	“ 6
Legislazione elettorale (nazionale e degli enti territoriali)..	“ 1	Ordinamento e funzioni degli enti locali (e di Roma capitale).....	“ 7
Autorità indipendenti	“ 2	Ulteriori forme di autonomia regionale	“ 8
Diritti fondamentali	“ 2	Livelli essenziali delle prestazioni.....	“ 8
Minoranze linguistiche	“ 2	Partecipazione delle regioni alla formazione del diritto comunitario e accordi internazionali	“ 9
Comunicazioni.....	“ 3	Funzioni conferite agli enti locali	“ 9
Giustizia.....	“ 3	Conferenza Stato-Regioni e ulteriori forme di coordinamento	“ 10
Ratifiche di trattati	“ 4	Esercizio in forma associata delle funzioni di comuni	“ 11
Ineleggibilità e incompatibilità parlamentari.....	“ 4	Finanza locale	“ 11
Indennità parlamentari	“ 4	Poteri sostitutivi dello Stato.....	“ 12
Commissioni di inchiesta	“ 4	Consigli delle autonomie locali	“ 13
Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa.....	“ 5	Distacchi di province e comuni; mutamenti delle province; istituzione delle città metropolitane.....	“ 13
Presidente della Repubblica	“ 5		
Cariche di governo - incompatibilità.....	“ 6		
Referendum	“ 6		

Tabella di raffronto tra le disposizioni della Costituzione - come modificate da proposte di riforma costituzionale delle legislature XIII-XV - relative al procedimento legislativo bicamerale paritario

La 'bozza Violante' (A.C. 553 e abb.-A della legislatura XV); il testo sottoposto a referendum nel 2006 (A.S. 2544-D della legislatura XIV); il testo delineato dalla 'bicamerale D'Alema' (A.C. 3931-A, A.S. 2583-A della legislatura XIII)

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
<i>Revisione costituzionale e leggi costituzionali; organi costituzionali e di rilievo costituzionale</i>		
Art. 70, primo comma		Art. 90, secondo comma ²
a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali; <i>[Il testo di riforma non modifica l'art. 138, primo comma]</i>	<i>[Il testo di riforma non modifica l'art. 138, primo comma]</i>	<i>[Il testo di riforma non modifica l'art. 138, primo comma]</i>
		a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
<i>Legislazione elettorale (nazionale e degli enti territoriali)</i>		
Art. 70, primo comma b) leggi in materia elettorale;	Art. 70, terzo comma [...] il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, [...]	Art. 90, secondo comma c) elezioni nazionali ed europee;
	<u>Leggi di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p)</u> <i>Art. 117, secondo comma, lett. p) [oggetto di modifica]</i> p) legislazione elettorale [...] di Comuni, Province e Città metropolitane;	h) legislazione elettorale [...] di Comuni e Province.

² L'articolo 90, terzo comma, stabilisce che "sono altresì approvate dalle due Camere le leggi [...] di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo".

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
<p><u>d) Leggi di cui all'art. 122, primo comma</u> <i>Art. 122, primo comma</i></p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>	<p><u>Leggi di cui all'art. 122, primo comma</u> <i>Art. 122, primo comma [oggetto di modifica]</i></p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi.</p>	
<i>Autorità indipendenti</i>		
<p><i>Art. 70, primo comma</i></p> <p>e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;</p>	<p><i>Art. 98-bis [inserito dal 'testo referendum 2006']</i></p> <p>Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.</p>	<p><i>Art. 70</i></p> <p>b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;</p>
<i>Diritti fondamentali</i>		
		<p><i>Art. 90, secondo comma</i></p> <p>d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona;</p>
<i>Minoranze linguistiche</i>		
<p><i>Art. 70, primo comma</i></p> <p>f) leggi in materia di tutela delle minoranze</p>		

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
linguistiche.		
<i>Comunicazioni</i>		
		Art. 90, secondo comma e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
<i>Giustizia</i>		
		Art. 90, secondo comma
		f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;
	Art. 79, primo comma L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	g) concessione di amnistia e di indulto;
	Art. 70, terzo comma <u>Leggi di cui all'art. 125</u> <i>Art. 125</i> Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.	
		Art. 75 Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
		tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.
<i>Ratifiche di trattati</i>		
		Art. 90, terzo comma Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali [...].
<i>Ineleggibilità e incompatibilità parlamentari</i>		
	Art. 65 La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.	
<i>Indennità parlamentari</i>		
	Art. 69 I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.	Art. 87 I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.
<i>Commissioni di inchiesta</i>		
	Art. 82 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la	

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
	<p>proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.</p>	
<i>Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa</i>		
		<p style="text-align: center;">Art. 66, primo comma</p> <p>Il Presidente della Repubblica:</p> <p>a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate; [...]</p>
<i>Presidente della Repubblica</i>		
		<p style="text-align: center;">Art. 67, ultimo comma</p> <p>Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.</p> <p><i>[con riferimento all'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto]</i></p>
		<p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p>La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua</p>

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
		<p>le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p>L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.</p>
<i>Cariche di governo - incompatibilità</i>		
		<p style="text-align: center;">Art. 73, ultimo comma</p> <p>La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo e uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.</p>
<i>Referendum</i>		
		<p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p>La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.</p>
<i>Ulteriori casi previsti dal testo 'bicamerale D'Alema'</i>		
		<p style="text-align: center;">Art. 88, ultimo comma</p> <p>Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di nomina di competenza del Governo.</p>

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
		<p>Art. 98, ultimo comma</p> <p>Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.</p>
		<p>Art. 106, ultimo comma</p> <p>I procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di principi generali stabiliti con legge approvata dalle due Camere. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con decisione espressa e motivata o con accordo; il diritto all'informazione e all'accesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini; l'individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di inerzia.</p>
		<p>Art. 108, primo comma</p> <p>Con legge approvata dalle due Camere si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p>
<i>Ordinamento e funzioni degli enti locali (e di Roma capitale)</i>		
<p>Art. 70, primo comma</p> <p>c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>d) <u>Leggi di cui all'art 114, terzo comma</u> <i>articolo 114, terzo comma</i></p>	<p>Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p)</u> <i>Art. 117, secondo comma, lett. p) [oggetto di modifica]</i></p> <p>p) [...] organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ordinamento</p>	<p>Art. 90, secondo comma</p> <p>h) [...] organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province.</p>

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	della capitale;	
<i>Ulteriori forme di autonomia regionale</i>		
<p>Art. 70, primo comma</p> <p><u>d) Leggi di cui all'art. 116, terzo comma</u></p> <p><i>Art. 116, terzo comma</i></p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>		
<i>Livelli essenziali delle prestazioni</i>		
	<p>Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m)</u></p> <p><i>Art. 117, secondo comma, lett. m)</i></p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p>	

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
<i>Partecipazione delle regioni alla formazione del diritto comunitario e accordi internazionali</i>		
<p style="text-align: center;">Art. 70, primo comma</p> <p><u>d) Leggi di cui all'art. 117, commi quinto e nono;</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 117, quinto comma</i></p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 117, nono comma</i></p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'art. 117, commi quinto e nono;</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 117, quinto comma</i></p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 117, nono comma</i></p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. in caso di inadempienza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p>La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.</p>
<i>Funzioni conferite agli enti locali</i>		
	<p style="text-align: center;">Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'art. 118, comma secondo</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 118, secondo comma [oggetto di modifica]</i></p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono</p>	

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
	titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	
<i>Conferenza Stato-Regioni e ulteriori forme di coordinamento</i>		
	<p style="text-align: center;">Art. 118, terzo comma <i>[oggetto di modifica]</i></p> <p>La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'art. 118, quinto comma</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 118, quinto comma [oggetto di modifica]</i></p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.</p> <p><i>Le materie di cui alle lettere b) e h) richiamate sono, rispettivamente: "immigrazione" e "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale".</i></p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 127-ter <i>[inserito dal 'testo referendum 2006']</i></p> <p>Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma,</p>	

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
	la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.	
<i>Esercizio in forma associata delle funzioni di comuni</i>		
	<p style="text-align: center;">Art. 118, settimo comma <i>[oggetto di modifica]</i></p> <p>La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 56, terzo comma</p> <p>[...] I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.</p>
<i>Finanza locale</i>		
	<p style="text-align: center;">Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'articolo 119</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 119</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 2012 - introduzione del principio del pareggio di bilancio]</i></p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 62</p> <p>I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere. [...]</p> <p>Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da ripartire tra Comuni, Province, Regioni e Stato le risorse destinate: [...]</p> <p>c) a interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato sul territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge approvata dalle due Camere; [...]</p> <p>I beni demaniali appartengono al Comune nel cui</p>

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
	<p>compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>[...]</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. [...]</p>	<p>territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. [...]</p>
	<p><i>[Il 'testo referendum 2006' contiene un articolo 56, il quale prevede (senza novellare la Costituzione) che una legge bicamerale paritaria fissi le modalità e i tempi per la puntuale ripartizione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali].</i></p>	
<i>Poteri sostitutivi dello Stato</i>		
<p>Art. 70, primo comma</p> <p><u>d) Leggi di cui all'art. 120, secondo comma</u></p> <p><i>Art. 120, secondo comma</i></p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica,</p>	<p>Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'art. 120, secondo comma</u></p> <p><i>Art. 120, secondo comma [oggetto di modifica]</i></p> <p>Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di</p>	<p>Art. 116, secondo comma</p> <p>La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.</p>

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
<p>ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.</p>	
<i>Consigli delle autonomie locali</i>		
<p>Art. 70, primo comma <u>d) Leggi di cui all'art. 123, quinto comma</u> <i>Art. 123 , quinto comma [inserito dalla 'bozza Violante']</i> La legge dello Stato determina i principi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali.</p>		
<i>Distacchi di province e comuni; mutamenti delle province; istituzione delle città metropolitane</i>		
<p>Art. 70, primo comma <u>d) Leggi di cui agli artt. 132, secondo comma, e 133, primo comma</u> <i>Art. 132, secondo comma</i> Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p>	<p>Art. 70, terzo comma <u>Leggi di cui agli artt. 132, secondo comma, e 133, secondo comma</u> <i>Art. 132, secondo comma</i> Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p>	<p>Art. 63 [...] Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate</p>

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
		<p>espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.</p>
<p><i>Art. 133, primo comma</i> Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p>	<p><i>Art. 133, secondo comma [identico al primo comma del testo vigente]</i> Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p>	<p>Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.</p>
	<p><i>Art. 133, primo comma [inserito dal 'testo referendum 2006']</i> L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione.</p>	

Ultimi dossier del Servizio Studi

347/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3249 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” Le novelle
347/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
348	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3257 “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali”
349	Dossier	Documento di economia e finanza 2012 - Aspetti di interesse per la 7 ^a Commissione - Edizione provvisoria
350	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” - Le modifiche della Camera dei deputati
351	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato
352	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato - Elementi di diritto Comparato
353	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3255 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
354	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3162-A “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata”
355	Dossier	Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (A.S. 3271) - Edizione provvisoria
356	Dossier	Ripartizione dei seggi per regione - Simulazione sui dati del censimento 2011 anticipati dall'Istat

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it